



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. (; , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.
domiciliato in presso il difensore avv.

, elettivamente

RESISTENTE

Il Giudice dott. ssa **BENEDETTA VITOLO**,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/05/2012,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) ha convenuto in giudizio ,
avanti il Tribunale di Rimini per sentir accogliere le seguenti conclusioni: la declaratoria di nullità di
diverse operazioni di investimento effettuate dal cliente per difetto di forma scritta del contratto per
prestazione dei servizi di investimento e per assenza di firma digitale degli ordini e per l'effetto la
condanna della banca alla restituzione delle perdite maturate dal sig.) quantificate in €
189.854,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in subordine l'annullamento ex art. 1439
c.c. ovvero la risoluzione per inadempimento del contratto per la prestazione di servizi di
investimento ovvero la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Banca per violazione
della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria, con conseguente
restituzione di tutte le perdite maturate dal cliente, quantificate in € 189.854,07 oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.

A fondamento delle proprie domande l'attore contesta la validità di diverse operazioni di
investimento in titoli azionari effettuate tra il 2008 ed il 2011 mediante il servizio di trading on-line
fornito dalla Banca . Il) assume in particolare che le suddette operazioni sarebbero invalide, in
quanto non sarebbe stato stipulato alcun contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed

in quanto gli ordini di investimento impartiti mediante il *trading on-line* sarebbero privi della firma digitale, nonché in quanto la Banca avrebbe operato in violazione della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa disciplina secondaria di attuazione contenuta nel Regolamento Consob 1 luglio 1998 n. 11522.

Nel ricorso introduttivo parte attrice ha eccepito la nullità del contratto – quadro per difetto di forma scritta prescritta *ad substantiam* dall'art. 23 TUF. All'udienza del 25.05.2012 il ricorrente ha ribadito la nullità del contratto prodotto in causa dalla banca, per difetto di forma, precisando che tale difetto è consistito nella mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario di banca incaricato. Ciò a parere di questo organo giudiziario rappresenta semplicemente una nuova difesa come tale sempre esercitabile, e non una domanda nuova, dal momento che il fatto contestato dal ricorrente consiste, comunque e sempre, nella mancata redazione del contratto in forma scritta.

Nel merito l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente appare fondata per le ragioni che seguono.

L'onere formale imposto dall'art. 23 T.U.F. comporta la necessità di accertare l'esistenza di documenti sottoscritti da entrambi i contraenti ai fini della formazione di un valido accordo. La proposta e l'accettazione sono negozi giuridici unilaterali e quindi manifestazioni della volontà di concludere il contratto. L'accettazione di una proposta contrattuale deve presentare il requisito dell'univocità della manifestazione di volontà; sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la proposta, comunicata alla controparte e da quest'ultima sottoscritta con l'espressa specificazione "per ricevuta" non può considerarsi come accettata, atteso che la mera sottoscrizione "per ricevuta", secondo il significato proprio di questa espressione, attiene solo alla avvenuta ricezione dell'atto, ma non comporta anche la manifestazione di volontà di accettazione della proposta stessa (Cass. 9130/1990).

Inoltre si condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito, formatosi in materia di intermediazione finanziaria, che ritiene nullo il contratto quadro in presenza di sigla illeggibile per convalida firme o di sigla apposta da funzionario della banca non abilitato (Tribunale Alba, 2.11.2010; Tribunale Taranto 8.01.2008; Tribunale Venezia 25.10.2007; cfr. in particolare Tribunale Alba 2.11.2010: "*La sigla illeggibile attribuita alla banca ed apposta in un riquadro in cui compare l'indicazione "convalida firme" ha la funzione di certificare la provenienza della proposta contrattuale e l'autenticità delle sottoscrizioni degli investitori, non valendo invece quale manifestazione di volontà ed accettazione della proposta da parte della banca. La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. e dall'art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione*

da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto.").

La proposta sottoscritta in data 29.05.2007 da _____ (doc.1 parte convenuta) presenta in calce alla prima facciata il timbro e il codice del Promotore Finanziario _____ e di Banca _____

La suddetta timbratura, accompagnata da una sigla illeggibile, non vale a concretare la manifestazione della volontà di accettare la proposta contrattuale formulata dall'investitore, ma soltanto ad autenticarne la firma; esse infatti è stata apposta da soggetto sfornito di rappresentanza legale e quindi del potere negoziale di concludere il contratto ("il Promotore Finanziario") nell'apposito spazio prestampato destinato all'accertamento dell'autenticità e dei poteri di firma del sottoscrittore. In presenza di tale inequivoca dizione, per conferire al timbro valore giuridico di accettazione della proposta, andava specificato che lo stesso era apposto per accettazione e non per autentica; la firma inoltre doveva essere leggibile e apposta da soggetto munito di legale rappresentanza o abilitato ad impegnare contrattualmente la volontà dell'istituto bancario.

Va pertanto dichiarata la nullità per difetto di forma del contratto quadro e dei singoli contratti di investimento; ne consegue che _____ va condannata a restituire a _____

l'importo di € 151.942,28. La quantificazione della perdita effettuata dal ricorrente è infatti sfornita di sostegno adeguato sostegno probatorio. L'investitore ha inoltre diritto ad ottenere gli interessi legali dalla domanda in quanto si presume la buona fede della banca la quale ha dato regolare esecuzione del contratto quadro (*cfr. Tribunale Alba 2.11.2010*).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da _____ e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto quadro del 29.05.07 e dei successivi contratti di investimento;

condanna _____ a restituire a _____ la somma di € 151.942,28, oltre agli interessi legali dalla data della domanda;

condanna _____ a rimborsare a _____ le spese di lite, che si liquidano in € 4000, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Si comunichi.

Rimini, 2 luglio 2012

Il Giudice
dott. ssa BENEDETTA VITOLO